

Doppio binario per Registro e Irpef

06901
La cessione di azienda non realizza automaticamente un accertamento sulla plusvalenza se il dato su cui si basa l'Agenzia delle Entrate è il valore dichiarato ai fini dell'imposta del registro. Così si è espressa la suprema Corte di Cassazione, sez V, con la sentenza n.4105 del 09/02/2023 secondo la quale l'imposta di registro e le imposte sui redditi sono adagate in un doppio binario. Il caso riguarda una società di persone la quale era destinataria di un avviso di accertamento le cui risultanze si fondavano sull'antecedente avviso di rettifica e liquidazione, emesso ai fini dell'imposta di registro, notificato alla società ed ai singoli soci, in relazione all'atto di cessione di azienda. Su questo atto del registro la società aveva esperito l'accertamento con adesione ed era riuscita nel concordare con il fisco un valore su cui poter basare la nuova ripresa sul valore. Forte di questo accordo, lo stesso Ufficio notificava ulteriore avviso di accertamento il quale riprendeva, ma questa volta ai fini delle imposte dirette, un nuovo imponibile.

Il medesimo si trasformava in ulteriori accertamenti per i singoli soci ai fini IRPEF a secondo della quota di partecipazione alla società. Impugnati gli avvisi, i soci lamentavano che il valore della plusvalenza accordata con il fisco ai fini dell'imposta di registro, non poteva mai fondare un accertamento ai fini delle imposte dirette, in quanto i presupposti di imposta sono diversi con anche le normative di applicazione delle due imposte. E questa doglianza colpiva il segno. Infatti la suprema Corte di Cassazione con esegesi delle casistiche già sottoposte al suo vaglio, ricordava che: "in tema

06901
di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al d.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria." Secondo il principio di diritto espresso dai massimi giudici: "la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo". Così i giudici di Piazza Cavour specificano che la determinazione del reddito è una somma e sottrazione di elementi positivi e negativi e non solo un mero valore di mercato, che, se preso a fondamento di un accertamento finalizzato al recupero IRPEF, graverebbero l'Agenzia delle Entrate di una più corposa istruttoria con la prova a proprio carico della somiglianza della base imponibile, in questo caso ottenuta per mezzo di adesione, con quella finalizzata alla ripresa reddituale. Per quanto detto la Cassazione ritiene infondato l'accertamento del fisco disponendo il rinvio ad altra sezione del secondo grado di merito che aveva invece accolto la tesi erariale.

Ivano Tarquini

© Riproduzione riservata

